

# TI\_GERICHTE 80.2019.13 vom 26. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2019.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2019.13)

FR: TI\_GERICHTE 80.2019.13 du 26 novembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 80.2019.13 del 26 novembre 2018

## Erwägungen

### E. 1

Al domicilio di quest'ultimo è inoltre stato ritrovato il timbro della società \_\_\_\_\_. Il fiduciario \_\_\_\_\_ ha inoltre dichiarato di essersi occupato delle questioni contabili e fiscali delle società che gestivano \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in base al mandato ricevuto da RI 1 e da RI 1. Inoltre alcune prestazioni relative al \_\_\_\_\_ e alla \_\_\_\_\_ sono state sollecitate, poiché non pagate a \_\_\_\_\_ da parte di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_). Inoltre, il revisore di alcune delle società che gestivano i locali pubblici citati ha sostanzialmente indicato di credere che RI 1 fosse azionista delle società da lui revisionate. RI 1 non ha inoltre stipulato per iscritto alcuni fra i contratti di locazione per i locali dove le società che gestivano il \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ svolgevano la loro attività. Inoltre altri contratti sottoscritti da RI 1 sono risultati errati per quanto riguardava l'ammontare della controprestazione oppure altro. RI 1 sostiene che numerose società hanno effettuato pagamenti di affitti di gran lunga superiori alla controprestazione indicata nei contratti stipulati e questo sarebbe avvenuto a contanti (importi che non sono stati dichiarati). Ciò comporta anche il fatto che queste società non avrebbero contabilizzato una parte della loro cifra d'affari per favorire RI 1. Secondo le iniziali dichiarazioni rilasciate da \_\_\_\_\_, uno dei primi gestori del \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_, RI 1 sarebbe stato sostanzialmente azionista delle società. Numerose persone hanno inoltre indicato che \_\_\_\_\_ erano i beneficiari degli incassi delle società che gestivano gli esercizi pubblici in questione (al contribuente venivano pertanto consegnati gli utili generati dalle società). \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avrebbero inoltre a più riprese chiesto a \_\_\_\_\_, di voler distruggere i documenti contabili giustificativi relativi alle società che gestivano i locali. Inoltre in una valigia appartenente a \_\_\_\_\_ sono state sequestrate le cifre d'affari degli anni 2003 e 2004 della \_\_\_\_\_, così come numerosi altri documenti relativi alle attività delle società che gestivano il \_\_\_\_\_. In aggiunta a ciò, l'evoluzione del patrimonio di \_\_\_\_\_, calcolata dalla DAPI, considerando l'insieme dei suoi redditi, costi, averi, prestiti, dimostra che vi sono approssimativamente

### E. 1.1

respinto e la decisione su reclamo inerente il recupero d'imposta per il periodo fiscale 2005 è confermata;

### E. 1.2

Il ricorso è accolto e le decisioni su reclamo inerenti il recupero d'imposta per i periodi fiscali 2003 e 2004 sono annullate. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 3'000.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. \_\_\_\_\_ 500.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 3'500.– sono a carico del ricorrente in ragione di 1/3, importo che tuttavia non dovrà corrispondere siccome a

beneficio dell'assistenza giudiziaria. 3. Al ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio e l'esonero dal pagamento delle tasse e delle spese processuali ai sensi dei considerandi. 4. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 5. Intimazione a: - ; - ; - ; - ; - ; - . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

#### **E. 4**

milioni di franchi che sono transitati nelle disponibilità del contribuente, pur essendo stati originati da "fonte ignota". Secondo l'autorità fiscale appare quindi probabile che l'origine di questi fondi, sia costituito da prestazioni valutabili in denaro corrisposte dalle società che gestivano la \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_. In aggiunta altri importi molto elevati, d'origine non nota e difficilmente determinabili, sono stati investiti in immobili del contribuente. Per quanto concerneva la quota parte delle azioni delle società che gestivano \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, detenuta da RI 1 (che è pari al 78%), l'autorità fiscale, sempre basandosi sul rapporto DAPI l'ha stabilita, in base alle dichiarazioni del fiduciario \_\_\_\_\_ secondo cui le azioni venivano suddivise in misura del 78% e 22% e consegnate rispettivamente a RI 1 e a \_\_\_\_\_, e quindi poste a garanzia degli affitti (la parte di \_\_\_\_\_) e del proprio salario (la parte di \_\_\_\_\_). La DAPI ha rinvenuto diversi documenti sulla base dei quali il capitale azionario di alcune società è stato effettivamente suddiviso in misura del 78% e del 22% e quindi consegnato ai due azionisti. Presso \_\_\_\_\_ sono state sequestrate il 22% delle azioni di diverse società che gestivano \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_. Per ulteriori dettagli relativi all'identità degli azionisti delle società che avevano gestito gli esercizi pubblici in questione, nella decisione si rimandava al Rapporto DAPI (paragrafo 3.2.11) relativo alle società. Motivo per il quale, RI 1 è stato ritenuto, da parte dell'autorità fiscale azionista in misura del 78% del capitale azionario delle società che nel periodo dal 1°.1.2003 al febbraio 2012 hanno gestito il \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_. Egli è stato beneficiario delle prestazioni corrisposte dalle società. Nel merito del calcolo delle prestazioni in denaro proposte dalla DAPI nel rapporto d'inchiesta, nella decisione s'indicava come nel reclamo interposto da RI 1 non si entrava nel merito dei calcoli formulati dalla DAPI, motivo per il quale l'autorità fiscale non si scostava da quanto stabilito nella precedente decisione. G. Con ricorso 27/28.12.2018 RI 1, rappresentato dall'avv. RA 1, insorge contro la decisione su reclamo del 26.11.2018. Il ricorrente spiega di essere un imprenditore attivo nel settore immobiliare. Nel 1989 è stato titolare della IAC con vendita esclusiva delle cucine " Combettes " e dal 1995 ha modificato la ragione sociale della società in " \_\_\_\_\_", la quale si occupava di importazione e arredamento cucine, di commercio di serramenti interni ed esterni in genere, armadi a muro, opere da piastrellista e gessature ed opere da capomastro in genere. Nel 2000 quest'attività è stata poi ripresa dalla \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_. Dal 1999 il ricorrente indica di aver ceduto in locazione due immobili di sua proprietà a \_\_\_\_\_, dove " (...) dove attraverso diverse società soggetti terzi hanno gestito in piena titolarità un postribolo (meglio denominato come \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_). Negli anni successivi (1999 – 2012), una buona parte dei redditi provenivano dalla riscossione di queste pigioni ". Nel periodo menzionato, il contribuente ha sempre affidato le proprie dichiarazioni fiscali a \_\_\_\_\_, il quale era " (...) attivo come fiduciario e appariva pure come beneficiario economico dell'attività legata al bar \_\_\_\_\_ ". Nel 2011, dopo aver scoperto alcune problematiche in merito alla dichiarazione per l'anno 2009, RI 1 indica di aver preso atto che \_\_\_\_\_ aveva commesso " (...) gravi negligenze nella tenuta della sua contabilità

”. Secondo il ricorrente, le negligenze imputabili a \_\_\_\_\_ sarebbero molteplici: alcune pigioni non erano state dichiarate, alcune deduzioni erano state fatte valere più volte. Le dichiarazioni non erano inoltre mai state sottoscritte dalla moglie del ricorrente ed in alcuni casi neppure al ricorrente il quale veniva “ (...) sorprendentemente solo informato dell’invio delle stesse”. Secondo il ricorrente, le risultanze contabili alle quali è giunta la DAPI nella propria inchiesta sarebbero del tutto infondate. In particolar modo la DAPI si sarebbe – ingiustamente – accanita nei confronti di RI 1, siccome è l’unico degli imputati che disponeva e dispone di un “ (...) patrimonio tale da poter far fronte al pagamento dell’imposta preventiva non corrisposta ”. Secondo il contribuente, nessun titolo azionario è stato ritrovato in suo possesso, così come nessun testimone ha dichiarato che lui fosse il beneficiario economico delle società, azionista o avesse un qualsivoglia ruolo di controllo sulle stesse. Secondo RI 1: “ (...) gli inquirenti hanno gonfiato ad arte alcuni indizi per sopperire ad una mancanza probatoria ”. Il ricorrente precisa come molto verosimilmente la DAPI ha ricondotto la proprietà delle società che hanno gestito i postriboli alla sola dichiarazione di \_\_\_\_\_ rilasciata l’8.3.2012 nella quale ha in sostanza indicato di aver ricevuto mandato da RI 1 di eseguire la contabilità e le dichiarazioni fiscali della società. L’affermazione in questione è falsa, siccome agli atti non è possibile ritrovare un solo elemento documentale dal quale si possa desumere questa circostanza. Lo stesso \_\_\_\_\_ avrebbe poi smentito successivamente quest’affermazione (il 20.3.2013). Sarebbe del tutto aberrante inoltre, il modo in cui l’AFC è giunta ad accollare il 78% delle azioni di tutte le società inchieste al qui ricorrente. In merito ai presunti ed infondati indizi di collegamento delle società che gestivano gli esercizi pubblici a RI 1, quest’ultimo precisa che il capitale di \_\_\_\_\_ non figurava nelle dichiarazioni fiscali per un errore del commercialista. \_\_\_\_\_ non ha mai ricevuto pagamenti sproporzionati dal bar \_\_\_\_\_ e noleggiava l’inventario con regolari contratti di noleggio. Falso pure il fatto che le società che gestivano il postribolo si siano mai assunte i costi di ristrutturazione dello stabile. Sono stati eseguiti dei piccoli lavori di manutenzione e/o riparazione dei danni cagionati. Non esisterebbero inoltre documenti tali per cui asserire che \_\_\_\_\_ potesse essere relazionato a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. RI 1 non ha mai ricoperto alcun ruolo in seno a \_\_\_\_\_. Il timbro della società, così come altre fatture di \_\_\_\_\_ ed i documenti attestanti le cifre d’affari delle società sono stati erroneamente recapitati tra le cose di RI 1 al momento del trasloco dal suo ufficio che era condiviso con \_\_\_\_\_ che si occupava di gestire le società ed era in possesso di tutta la documentazione ad essa riferita. \_\_\_\_\_ ha confermato questa versione. Veniva inoltre contestato che RI 1 avesse retrodatato contratti e ricevute ed anche abbia ommesso di stipulare alcuni contratti di locazione per i locali del postribolo. In particolare, nel verbale del 20.3.2013, \_\_\_\_\_, in merito all’azionariato delle società che gestivano i postriboli, avrebbe dichiarato di non aver idea di chi fossero gli azionisti della società ed aveva allo stesso tempo asserito con chiarezza che il capitale azionario veniva versato da \_\_\_\_\_ e che i fondi appartenevano allo stesso. \_\_\_\_\_ avrebbe anche indicato – senza precisare numeri e proporzioni – che RI 1 avrebbe preso “una parte delle azioni per garantirsi l’affitto delle società”. Tale frase non sarebbe stata compresa correttamente dagli inquirenti della DAPI, in realtà \_\_\_\_\_ i avrebbe semplicemente riferito che il “ (...) \_\_\_\_\_ ha messo in pegno le sue azioni a garanzia del pagamento degli affitti, in quanto spesso c’erano dei ritardi nei pagamenti e il \_\_\_\_\_ temeva il solito tracollo societario ”. La DAPI avrebbe basato la sua inchiesta su una dichiarazione chiaramente mendace di un “ (...) fiduciario pluricondannato e carico di attestati di carenza beni per

circa fr. 1'000'000.- (...). I testimoni \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avrebbero inoltre asserito di non sapere chi fossero gli azionisti delle società che gestivano i postriboli mediante delle dichiarazioni sottoscritte dinanzi al notaio avv. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ avrebbe inoltre riferito di non aver mai consegnato le buste contenenti gli incassi a \_\_\_\_\_ altresì dinanzi alla DAPI in un verbale del 21.2.2013. In relazione all'ammanto di liquidità – cifrato dalla DAPI in circa fr. 4'600'000.- imputato a carico del ricorrente e presumendo che si tratti di utili o partecipazioni societarie occultate al fisco, RI 1 indica che si tratta di “ deduzioni stolte ed infondate ”. A riprova delle inesattezze della DAPI, il ricorrente produce la ricostruzione contabile eseguita dalla \_\_\_\_\_. Le risultanze della perizia dimostrano “ (...) incontestabilmente che l'ammanto non esiste ”. In particolare i contabili della DAPI avrebbero erroneamente registrato in diminuzione della liquidità gli incassi degli affitti percepiti a contanti dal ricorrente. Avrebbero mancato di registrare gli incassi a contanti di ulteriori redditi della sostanza immobiliare che risultavano dalle decisioni di tassazione e dalle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente. Avrebbero inoltre (subdolamente) mancato di riportare il saldo di liquidità iniziale al 1°.1.2003. L'inchiesta non tiene conto di quanto contabilizzato prima di tale data (liquidità a contanti di RI 1 ad inizio 2003, prelevata dallo stesso nel corso dell'anno precedente). Gli inquirenti DAPI avrebbero inoltre omesso di registrare altre fonti di reddito straordinarie, quali l'incasso a contanti di anticipi riferiti a diritti di compera regolarmente registrati. Al ricorrente è inoltre stata imputata la somma di fr. 750'000.- che RI 1 avrebbe presumibilmente consumato durante delle vacanze in \_\_\_\_\_. Gli inquirenti DAPI non hanno preso in considerazione né il costo della vita in \_\_\_\_\_, né il fatto che il contribuente e la famiglia alloggiavano in maniera gratuita presso il suocero. L'ammanto parziale ipotetico non supererebbe di per sé il milione di franchi. L'uso del condizionale è d'obbligo visto come l'AFC avrebbe ingiustificatamente omesso di registrare i redditi della sostanza immobiliare. Risulterebbe addirittura un surplus di fr. 313'633.95. Motivo per il quale la ricostruzione DAPI sarebbe “inesatta e sicuramente contestabile”. Già solo per l'anno 2003, vi sarebbe un ammanco infondato di liquidità pari a circa fr. 1'000'000.-, mentre dalla perizia \_\_\_\_\_ emerge che a fine 2003 vi era una differenza pari a + 1'190'612.95. Anche per gli anni a seguire il 2003, sarebbero stati riscontrati errori grossolani. La DAPI, nella propria ricostruzione non avrebbe inoltre tenuto in considerazione degli affitti ricevuti a contanti, così come risulta dalle ricevute di incasso sequestrate e in mano all'autorità fiscale. In particolare, il dato contrattuale (fr. 15'500.- mensili) non teneva in considerazione i parcheggi posti sul retro dello stabile. Si tratta di 35 parcheggi che venivano utilizzati dal postribolo. Stesso discorso per i 2 negozi posti sul lato strada cantonale al piano terreno. Inoltre il contratto riferito al \_\_\_\_\_ non includeva la terrazza esterna inclusiva di posteggi. Per cui anche in tal caso l'importo fissato a contratto risulta più basso. La DAPI non avrebbe inoltre spiegato per quale ragione non ha ritenuto attendibile la dichiarazione rilasciata da \_\_\_\_\_ circa l'anticipazione al locatore delle spese di energia (incassi per fr. 576'000.-). Pure l'ammontare complessivo che il ricorrente avrebbe investito negli immobili (circa 3.5 milioni di franchi) sarebbe stato desunto sulla base di mere presunzioni. Gli investimenti reali documentabili, sulla base del rapporto allestito da \_\_\_\_\_, ammontano a fr. 150'000.- e non a fr. 3'350'000.-. A titolo esemplificativo, a pagina 1 della perizia \_\_\_\_\_, viene analizzato l'investimento del ricorrente sul mapp. \_\_\_\_\_ di sua proprietà in ragione del 50%. Secondo le proiezioni DAPI RI 1 avrebbe investito fr. 860'000.-. Ciò non corrisponde al vero: lo stabile venne acquistato dal Recovering \_\_\_\_\_, per fr. 430'000.-. Vi furono degli investimenti dei proprietari grazie ad un

credito di costruzione elargito dalla banca \_\_\_\_\_, poi consolidato in un mutuo ipotecario di fr. 220'000.-. Per contro nessun investimento di capitale proprio è stato effettuato da \_\_\_\_\_ sullo stabile. Altri investimenti sono stati eseguiti dai conduttori \_\_\_\_\_. L'errore di valutazione della DAPI era pertanto pari a fr. 860'000.-. Sbagli della DAPI anche nella valutazione del mapp. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_: l'errore sarebbe di fr. 480'000.- su una stima di fr. 500'000.-: come risulta dai documenti agli atti l'investimento reale è stato di soli fr. 20'000.-. Per quanto riguardava il mapp. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, nel 2008 vi era stata una revisione del piano regolatore municipale che aveva ampliato la zona edificabile, motivo per il quale l'immobile era aumentato di valore. Ne discende come l'investimento documentabile sarebbe stato di soli fr. 150'000.-. Inoltre, nel rapporto DAPI, gli stessi inquirenti, in una nota a piè di pagina hanno dichiarato di non essere stati in grado di procedere ad una stima degli investimenti effettuati negli immobili. Inoltre, nella denegata ipotesi in cui il contribuente avesse potuto disporre effettivamente di tali importi mal si comprende per quale ragione gli stessi avrebbero dovuto derivare dalla gestione del \_\_\_\_\_. Non emerge alcun elemento concreto che lasci presumere come gli attivi derivanti dalla gestione del postribolo siano finiti nella disponibilità di RI 1. Motivo per il quale il ricorrente ritiene che non vi sia nessuna prova che abbia percepito o utilizzato fondi derivanti da attività non dichiarate: la sua evoluzione patrimoniale sarebbe del resto giustificata alla luce della sua attività imprenditoriale. I rapporti tra il ricorrente e le società che si occupavano della gestione dei postriboli erano puramente di natura locatizia. Gli inquirenti avrebbero per contro tralasciato d'indicare che RI 1 non è mai stato membro del CdA di nessuna delle società coinvolte; nessuna azione è stata trovata in possesso del ricorrente; nessun testimone lo ha indicato come beneficiario economico delle società; nessun testimone lo ha indicato come persona che si occupava della gestione dell'attività del postribolo. La giustizia penale avrebbe inoltre già avuto modo di chinarsi sull'accertamento dell'avente diritto economico delle società ed ha escluso che possa trattarsi di RI 1. H. Con osservazioni 29.4.2019 l'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la conferma delle decisioni impugnate. Nelle proprie osservazioni l'autorità fiscale ribadisce come nell'immobile di \_\_\_\_\_, di proprietà di RI 1 aveva sede un noto postribolo ticinese. L'edificio ospitava le camere utilizzate dalle prostitute per intrattenersi con i clienti (\_\_\_\_\_ e vi era anche il \_\_\_\_\_ che di fatto fungeva da luogo d'incontro tra i clienti e le prostitute. Nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2012 diverse società si sono succedute nella gestione delle due attività in questione. Lo schema era sempre il medesimo: dopo un breve lasso di tempo, di regola circa un anno, l'attività veniva trasferita a due società nuovamente costituite a tale scopo. Gli spazi, il mobilio e le suppellettili sia del bar che delle camere venivano di volta in volta date in locazione alle società che si occupavano della gestione del postribolo da RI 1: il contribuente cedeva in locazione l'immobile, e \_\_\_\_\_ (società di cui unico azionista era RI 1) noleggiava arredamento ed oggettistica varia. Inoltre, giornalmente, la persona responsabile delle attività portava gli incassi e i documenti giustificativi nell'ufficio di \_\_\_\_\_ e di RI 1, accanto alla fiduciaria di \_\_\_\_\_. RI 1 decidevano poi l'impiego del denaro e davano quanto necessario a \_\_\_\_\_ per saldare le fatture correnti. Il fiduciario provvedeva poi a stilare una "contabilità di facciata". I fatti sono stati ricostruiti dalla DAPI sulla base delle prove raccolte durante la perquisizione dei locali e degli interrogatori delle persone coinvolte. Il contribuente non si è mai dimostrato particolarmente collaborativo: motivo per il quale parte delle dinamiche e della ricostruzione della cifra d'affari ha dovuto essere stabilita sulla base dei documenti

sequestrati dall'autorità inquirente. I rapporti della DAPI sia sulle persone di RI 1, che sulle società coinvolte, elencano dettagliatamente i fatti e motivano le ricostruzioni con l'indicazione dei rinvii al materiale probatorio. L'Ufficio giuridico indica che \_\_\_\_\_, contrariamente a quanto specificato nel ricorso non teneva la contabilità per RI 1 quale persona fisica. Si limitava, quale fiduciario ad allestire le dichiarazioni fiscali e a sottoporle per essere controllate e firmate. \_\_\_\_\_ verificava inoltre che l'incasso degli affitti e quindi le dichiarazioni fiscali di RI 1 corrispondessero alle contabilità delle società che gestivano la \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_. Tale attività veniva effettuata congiuntamente a RI 1 a giudicare dalle note manoscritte ritrovate su documenti del fiduciario \_\_\_\_\_. Inoltre il fiduciario \_\_\_\_\_ non appariva mai quale beneficiario economico dell'attività legata al \_\_\_\_\_. In merito alla qualità di azionista di RI 1 l'autorità fiscale rimandava al capitolo 3.3. del Rapporto DAPI relativo alle società. RI 1 è stato un organo di fatto delle società che gestivano il postribolo: egli decideva, congiuntamente a \_\_\_\_\_ in merito a numerosi aspetti relativi alla vita e alla gestione delle società e ne determinava le sorti. Numerosi elementi confermano la circostanza che i due azionisti avessero dato mandato a \_\_\_\_\_ di allestire le contabilità delle società che gestivano la \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_: " Vi è addirittura un documento tramite il quale \_\_\_\_\_ chiede a RI 1 di versare dei fondi per le sue prestazioni svolte per conto delle società che gestivano il " \_\_\_\_\_ " e la " \_\_\_\_\_ " ( \_\_\_\_\_ ). \_\_\_\_\_ si indirizzava direttamente ai due azionisti RI 1, che di fatto gestivano i beni delle società, in luogo di richiedere il pagamento alle società stesse. Quattro aspetti dimostrano inoltre la vicinanza tra RI 1 e le società che gestivano il postribolo: i canoni di locazione applicati da \_\_\_\_\_ (società della quale il ricorrente era azionista); i "piccoli lavori di manutenzione e/o riparazioni" sugli immobili detenuti da RI 1; la redazione di contratti e ricevute postdate; la condivisione degli uffici con RI 1". L'analisi della contabilità di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) ha inoltre dimostrato come \_\_\_\_\_ dava in locazione degli oggetti alle società che gestivano il " \_\_\_\_\_ " e la " \_\_\_\_\_ " senza, sostanzialmente, sopportare alcun costo per rinnovare/rimodernare tali oggetti. Negli anni \_\_\_\_\_ ha incassato un importo corrispondente al triplo del valore pagato per gli oggetti dati in locazione. A fronte di tali, enormi ricavi, la società contabilizzava innumerevoli costi ingiustificati relativi all'azionista \_\_\_\_\_. Ciò ha permesso al contribuente di beneficiare di distribuzioni dissimulate di utile per approssimativamente fr. 185'000.- nel periodo 2003-2010 (doc. DAPI \_\_\_\_\_). In relazione ai "piccoli lavori di manutenzione e/o riparazioni" (così definiti da parte del ricorrente) sono stati eseguiti senza che siano stati ritrovati i pagamenti da parte di RI 1. Sono tuttavia a disposizione alcune domande di costruzione, dalle quali si possono evincere i lavori effettuati sullo stabile in cui sorgeva il postribolo: chiusura atrio, rifacimento scala esterna e posa nuova tettoia; sanatoria per camere supplementari; passerella coperta (lunga una trentina di metri); posa di quattro gazebi; notifica a posteriori risanamento scarpata (muro di sostegno lungo decine di metri, doc. \_\_\_\_\_). Altri lavori ai medesimi stabili sono stati eseguiti senza domanda di costruzione: per esempio fori nei muri nella facciata dello stabile in fronte alla strada cantonale e sul lato direzione \_\_\_\_\_ per l'installazione di aria condizionata in alcune camere, modifica della vecchia porta e delle finestre del bar, aggiungendo una porta scorrevole, aggiungendo più mq al bar (...), rifacimento del bancone del bar, il cui costo è stato superiore ai fr. 150'000.-. Ora, l'autorità fiscale precisa che essendo lavori effettuati senza fattura è sostanzialmente impossibile ricostruirne il costo. In relazione al rapporto con \_\_\_\_\_, l'Ufficio

giuridico della Ddc indica come le dichiarazioni contenute nel ricorso siano sorprendenti. I due contribuenti hanno condiviso i propri uffici per decenni e tra l'altro congiuntamente pure detenevano tre immobili. Il primo a \_\_\_\_\_ dove vi era un noto postribolo. Il secondo ad \_\_\_\_\_, dove essi, pur avendone l'intenzione, non hanno potuto avviare un terzo postribolo vista l'opposizione del Comune ed un terzo immobile acquistato nel 2011 in zona industriale a \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto anch'esso essere destinato a divenire un postribolo. Nel maggio del 2012 i lavori erano in atto. Motivo per il quale: “ (...) la condivisione degli uffici era funzionale agli affari condotti in comune e al “modus operandi” messo in atto per la gestione della società intestatarie di “ \_\_\_\_\_” e “ \_\_\_\_\_”. Negli uffici occupati da RI 1 sono stati trovati documenti molto importanti per la ricostruzione dei fatti. In merito al valore probatorio degli interrogatori, secondo l'autorità fiscale quelli effettuati il giorno dell'intervento – non essendo influenzati dagli imputati che non hanno avuto modo di concordare la versione – possiedono una forza probatoria maggiore. RI 1, in merito all'inchiesta effettuata dalla DAPI si sarebbe pure rivolto al Tribunale penale federale, Camera dei ricorsi penali, in relazione alla validità di alcuni interrogatori effettuati il giorno dell'intervento, con l'intento di estrometterli dal dossier. Il TPF ha tuttavia ritenuto che l'agire della DAPI fosse corretto e tali rilevanti interrogatori sono agli atti. In particolare, grazie alla testimonianza di \_\_\_\_\_, la DAPI ha potuto ricostruire con estrema precisione le cifre d'affari conseguite da “ \_\_\_\_\_” e “ \_\_\_\_\_”: quest'ultimo pur essendo stato licenziato aveva conservato con cura i vari giustificativi, permettendone il sequestro. Vane pure le giustificazioni addotte da RI 1 per quanto attiene al timbro della società \_\_\_\_\_: lo stesso è “stato trovato nell'abitazione di \_\_\_\_\_ di RI 1 (cfr. Rapporto DAPI delle società al paragrafo 3.3.12.; in merito ai documenti della valigia, cfr. par. 3.3.13). Le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ in merito alla messa a pegno delle azioni sono chiare e non prestano il fianco ad interpretazioni utili. Ora l'avv. \_\_\_\_\_ afferma che \_\_\_\_\_ avrebbe messo a pegno, a favore di RI 1, le sue azioni a garanzia del pagamento degli affitti: nessun atto di pegno è stato sequestrato. In merito al versamento del capitale azionario da parte di \_\_\_\_\_, l'autorità fiscale rinviava all'interrogatorio di quest'ultimo avvenuto il 12.3.2008 dinnanzi al Ministero pubblico, il quale ha sostanzialmente dichiarato di aver costituito delle società per conto terzi, investendo fr. 3'000.- netti per ogni società. Il capitale veniva versato e poi immediatamente restituito all'azionista di turno (\_\_\_\_\_). \_\_\_\_\_ non era azionista delle società che gestivano i postriboli ma lavorava per conto di terzi. Per quanto concerneva l'ammanto di liquidità nel ricorso il contribuente la contestava sulla base della perizia della \_\_\_\_\_. L'Ufficio giuridico della DdC la contestava indicando che è già stata presentata all'autorità fiscale federale ed è stata debitamente contestata poiché contiene numerose inesattezze. Gli stessi periti della \_\_\_\_\_, nel luglio del 2018 hanno espresso delle riserve, ritenuto come non siano stati in grado di passare in rassegna tutte le registrazioni contabili, non avendo a disposizione la relativa documentazione (e non avendola neppure richiesta all'autorità inquirente). La perizia redatta dalla \_\_\_\_\_ è pertanto limitata al controllo del conto 1000 “liquidità da controllare” contenuto nel classificatore della “contabilità di RI 1”, redatta ed allestita dalla DAPI per gli anni dal 2003 al 2011. Ora del tutto infondata la conclusione della perizia \_\_\_\_\_ circa l'eccedenza di fr. 313'633.95. L'Ufficio giuridico contestava l'esistenza di “ulteriori presunti affitti incassati da RI 1” indicando come la DAPI avesse considerato nella “contabilità di RI 1” non gli affitti – sensibilmente più bassi dichiarati da RI 1 – ma, per il periodo 2008-2009 quelli più elevati che risultavano dai conti bancari di RI 1 (a cui sono stati aggiunti alcuni

importi pagati a contanti per cassa); nei conti o nelle contabilità delle varie società che gestivano \_\_\_\_\_; affitti che figuravano nelle liste di controllo del fiduciario \_\_\_\_\_

L'autorità fiscale specifica inoltre che inverosimili sono le affermazioni di \_\_\_\_\_ riportate a sostegno di maggiori affitti incassati: la DAPI non ha sequestrato alcuna ricevuta relativa all'incasso di affitti a contanti oltre a quelli riportati nella "contabilità di RI 1". Il fisco precisa che il ricorrente tenta di dimostrare che un non meglio precisato conduttore avrebbe versato degli affitti in nero per i posteggi e per i "negozi": non si comprende per quale ragione il conduttore non avrebbe contabilizzato una parte della propria cifra d'affari per corrispondere affitti non dichiarati a RI 1. In aggiunta a ciò \_\_\_\_\_ si riferiva " (...) ad un locale dove vi erano tre attrezzi ginnici ed una sedia da parrucchiera e non ai negozi ritratti oggi nella foto presentata dal ricorrente ". Anche le maggiori entrate legate all'incasso relativo alle spese per l'elettricità vengono contestate dall'autorità fiscale, ritenuto come, ancora una volta gli importi indicati da RI 1 si basino sulle sole affermazioni di \_\_\_\_\_. Ad ogni modo, anche se si volesse ipotizzare che RI 1 avesse incassato effettivamente tali importi mensili, sono date due sole alternative: nel caso in cui avesse utilizzato i fondi per pagare le spese elettriche, questi importi non possono essere ammessi in aumento della liquidità; nel caso in cui egli non avesse usato tali importi, si tratta di distribuzioni dissimulate di utili, ritenuto come nessuna società indipendente verserebbe importi tanto consistenti ad un terzo senza ottenere una controprestazione. Nelle osservazioni l'autorità fiscale prende poi posizione sulla contestazione riguardante 86 operazioni ritrovate nel conto "1000 cassa" da parte dei periti di parte \_\_\_\_\_, ribadendo la correttezza delle proprie conclusioni contabili circa l'ammanto di liquidità. L'Ufficio giuridico, per semplicità di analisi, ha raggruppato 4 tipologie di registrazioni simili all'allegato 20 delle proprie osservazioni. Nella prima categoria di operazioni (figurante in verde nella lista) per un ammontare di fr. 96'506.10, secondo quanto dichiarato da RI 1, talvolta il conduttore dei locali effettuava il pagamento della pigione e consegnava il cedolino postale al proprietario dell'immobile: nei locali di RI 1 sono stati sequestrati numerosi cedolini. Secondo la DAPI, il contribuente, sempre alla ricerca di fonti di reddito per finanziare le sue spese, si pagava personalmente gli affitti, facendo poi figurare che tali pagamenti venissero effettuati da un terzo. Sui conti bancari di RI 1 figura un afflusso di fr. 12'000.- a nome di \_\_\_\_\_ quale affitto, quando nella contabilità di questa società il costo non è stato allibrato. Nessun conduttore consegnerebbe inoltre il cedolino al proprietario dopo aver effettuato il pagamento " (...) proprio perché il beneficiario dei fondi riceve l'accredito in conto e soprattutto il cedolino ha valore probatorio in caso di litigio per il mancato pagamento di affitti ". I cedolini ritrovati riguardano esclusivamente persone vicine a RI 1, come ad esempio \_\_\_\_\_. Un'altra categoria di operazioni (per un ammontare di fr. 636'577.10, evidenziata in celeste nell'allegato) riguarda prelievi a contanti effettuati sui conti bancari di RI 1. L'autorità fiscale ha specificato che quando non è stato possibile attribuire ad un certo prelievo il relativo utilizzo è stata effettuata una registrazione contabile per rimettere tali fondi nel conto cassa. Una terza categoria di operazioni (evidenziate in marrone nell'allegato, per un importo di fr. 147'487.-) riguardano le società \_\_\_\_\_. Queste due società non tenevano un conto cassa, ma al momento di allestire la contabilità il fiduciario ricostruiva le operazioni sulla base delle esigenze e faceva combaciare le varie operazioni tramite il conto cassa. Queste operazioni, secondo l'autorità fiscale, sono da imputare a RI 1 quale azionista e correntista. La dichiarazione presentata dal suocero RI 1, residente in \_\_\_\_\_ e senza essere corredata dalla documentazione bancaria non ha alcun valore. Inoltre nessuna

informazione relativa a questa persona è stata ritrovata né tra i documenti di RI 1 né tra i documenti di \_\_\_\_\_, né tra i documenti del fiduciario. Pertanto i contratti fiduciari sono falsi. L'ultima e quarta categoria di operazioni (evidenziata in rosso nell'allegato 20) riguarda le società \_\_\_\_\_. Secondo la DAPI e l'autorità fiscale RI 1 ha fatto costituire le società \_\_\_\_\_ per giustificare l'aumento del proprio patrimonio tramite afflussi da presunti terzi. Le due società sono state finanziate da un azionista/finanziatore fantasma per permettere a quest'ultime di accordare dei prestiti a RI 1 e quindi giustificare tramite transazioni non imponibili l'aumento del patrimonio del contribuente. Secondo l'autorità fiscale l'identità del finanziatore delle società coincide con RI 1. \_\_\_\_\_, dove \_\_\_\_\_ intratteneva una relazione bancaria, in una nota interna scrive: " Il signor RI 1 è titolare della \_\_\_\_\_. La relazione è stata aperta per permettere lo svolgimento dell'attività del signor RI 1, amministratore di immobili (...)" (doc. \_\_\_\_\_). RI 1 sostiene, in base ad una copia di mandati fiduciari, che le due società siano state finanziate con fondi del suocero \_\_\_\_\_, senza tuttavia dimostrare che il suocero avesse a disposizione tali fondi e senza spiegare per quale ragione il ricorrente abbia utilizzato le società per i propri bisogni e non abbia semplicemente stipulato direttamente un contratto di prestito con il suocero. I. Con replica del 24.6.2019 RI 1 prende posizione in relazione alle osservazioni dell'Ufficio giuridico della DdC. Secondo il rappresentante del ricorrente specificano non vi sarebbe comunanza di idee tra l'Ufficio delle procedure speciali e la DAPI in merito all'ammacco di liquidità: il continuo modificare le cifre dimostra, secondo l'insorgente, che il " (...) rapporto DAPI non è fonte di verità ". Gran parte dell'ammacco di liquidità imputato a RI 1 da parte della DAPI si baserebbe su "mere presunzioni". Viene ribadito che il "deus ex machina" delle società che gestivano il postribolo era \_\_\_\_\_: dai verbali e dalle dichiarazioni dei testi, come pure dai documenti agli atti, risulta chiaramente che \_\_\_\_\_ deteneva la maggioranza delle azioni delle società, mentre la rimanente parte era in mano ai vari \_\_\_\_\_ ecc. Secondo il ricorrente il classeur " \_\_\_\_\_ " sarebbe pieno di omissioni: " (...) molteplici documenti invero non sono stati "rinvenuti" e presi in considerazione, con grave violazione della legge. (...). Molti documenti che il ricorrente avrebbe potuto utilizzare in suo favore, sono stati sequestrati ed oggi nessuno sa che fine abbiano fatto. Al ricorrente è stato negato di visionare il contenuto dei classeur sequestrati dalla DAPI ". Nessun documento del classeur \_\_\_\_\_ comproverebbe che RI 1 ha incassato utili dalle società oggetto di inchiesta. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio giuridico e dalla DAPI, \_\_\_\_\_ si sarebbe occupato unicamente della dichiarazione quale persona fisica di RI 1: il fiduciario avrebbe inoltre falsificato la firma del contribuente. Veniva nuovamente richiesta in questa sede una perizia calligrafica. Per il resto venivano confermati e precisati gli elementi già evocati in sede ricorsuale mantenendo immutate le risultanze di cui alla perizia \_\_\_\_\_. Diritto 1.

#### **E. 4.1**

La sentenza della Camera di diritto tributario aveva quale oggetto le decisioni di tassazione ancora aperte del ricorrente e relative ai periodi fiscali 2006 - 2010. Ritenuto come il periodo interessato dal Rapporto d'inchiesta della DAPI si riferiva pure a periodi fiscali anteriori (e meglio gli anni 2003, 2004 e 2005), l'Ufficio delle procedure speciali ha correttamente aperto delle procedure tese al recupero d'imposta.

#### **E. 4.2**

Nel ricorso, oltre a contestare la qualità di azionista di RI 1 e il calcolo dell'ammancio di liquidità tramite la perizia della \_\_\_\_\_, non viene per contro operata alcuna contestazione relativa al calcolo del recupero d'imposta effettuato dall'UT sulla base del Rapporto della DAPI. In particolare a pagina 19 del Rapporto del 1°2.2016 inerente RI 1, viene stimato il totale dei redditi non dichiarati dal contribuente, che ammonta, per il 2005 a fr. 1'570'152.-, dato che è stato ripreso da parte dell'autorità fiscale per stabilire il recupero d'imposta.

#### **E. 4.3**

Ora dalla disamina delle decisioni impugnate, l'Ufficio delle procedure speciali si è limitato ad aggiungere ai redditi non dichiarati l'ammontare dei redditi non dichiarati stabiliti nel Rapporto DAPI e a calcolare gli interessi, come da disposto di legge. Nessuna censura è, come già indicato, stata sollevata dal contribuente. Sulla base delle concrete ed esaustive risultanze del Rapporto DAPI, questa Camera non può che condividere il calcolo operato dall'Ufficio delle procedure speciali, che si è basato sui pertinenti dati trasmessi.

#### **E. 4.4**

Ora all'art.153 cpv. 3 LIFD (di medesimo tenore l'art. 238 cpv. 3 LT), che tratta della procedura di recupero d'imposta, si specifica che per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni su i principi procedurali, la procedura di tassazione e quella di ricorso. Nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8; sentenza TF 2C\_304/2013 del 22.10.2013 consid. 3.4.). Nel caso che qui ci occupa, con il proprio ricorso il contribuente non è riuscito a sovvertire l'esito delle risultanze emerse dall'inchiesta condotta dalla DAPI.

#### **E. 5.1**

Il Tribunale federale, con sentenza del 21.7.2020 (inc. 2C\_983/2019) ha accolto il ricorso presentato da RI 1, annullando la decisione in ambito di assistenza giudiziaria emessa da questa Camera (di cui all'inc. 80.2019.52) e rinviando gli atti per ulteriori accertamenti limitatamente al presupposto della situazione finanziaria del contribuente (art. 29 cpv 3 Cost). Con scritto 26.10.2020, questa Camera si è rivolta al patrocinatore del ricorrente chiedendo di voler trasmettere, entro il 3.11.2020, il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria aggiornato, corredato da tutti i documenti giustificativi e vidimato dall'autorità comunale. Il 27.10.2020 è stata altresì richiesta all'avv. RA 1 la presentazione della nota d'onorario relativa alla procedura ricorsuale per gli inc. 80.2019.13-18 ed 80.2020.124.

#### **E. 5.2**

Con scritto 3.11.2020, il contribuente, per il tramite del suo patrocinatore ha fatto pervenire il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria corredato dall'estratto dell'Ufficio esecuzioni di \_\_\_\_\_, risalente al 29.10.2020, dal quale si attesta che l'importo delle esecuzioni in capo al contribuente è pari a fr. 3'426'204.31. Venivano allegate altresì due fatture relative al premio mensile della cassa malati pari fr. 455.95, nonché la fattura relativa ai contributi personali AVS, attestante l'importo base di fr. 124.- per il periodo 1°7.2020 -30.9.2020.

### **E. 5.3.1**

La Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG; RL 178.300) disciplina l'assistenza giudiziaria e il patrocinio d'ufficio nei procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 1 cpv. 1). L'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2).

### **E. 5.3.2**

Secondo la giurisprudenza una persona è indigente quando, in relazione alla propria situazione economica globale, compreso il suo patrimonio, non è in grado di assumersi le spese processuali, senza intaccare il minimo necessario al proprio mantenimento e quello della sua famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1.; 4A\_411/2018 del 7.12.2018 consid. 4; 1B\_436/2018 del 12.11.2018 consid. 3.1.). Il richiedente deve indicare in maniera completa i suoi redditi, il suo patrimonio e i suoi costi (DTF 135 I 221 consid. 5.1). La parte delle risorse finanziarie che eccedono ciò che è necessario alla copertura dei bisogni personali deve essere comparata alle spese previsibili. L'assistenza giudiziaria non viene concessa quando la parte disponibile delle risorse permette di coprire le spese giudiziarie e dell'avvocato in un anno al massimo per i processi relativamente semplici, e in due anni al massimo per gli altri procedimenti (DTF 135 I 221 consid. 5.1.; 4A\_411/2018 del 7.12.2018 consid. 4).

### **E. 5.3.3**

Pertocca al richiedente l'onere di comprovare i fatti che permettono di constatare che adempie le condizioni della misura sollecitata. Nel caso in cui non vengono fornite sufficienti informazioni (con i relativi documenti giustificativi) per permettere di avere una visione completa della sua situazione finanziaria sicché se la stessa rimane poco chiara, la richiesta dev'essere rifiutata (DTF 125 IV 161 consid. 4; 4A\_411/2018, consid. 4).

### **E. 5.4**

Dagli atti prodotti dal ricorrente non è chiaro come quest'ultimo riesca a provvedere al proprio mantenimento e a quello della sua famiglia, anche visto come la \_\_\_\_\_ viva ad un indirizzo diverso dal suo. In particolare RI 1 specifica di non aver alcun reddito, rispettivamente non chiarisce come riesca a far fronte ai propri bisogni quotidiani, quali ad esempio il premio mensile della cassa malati, per il quale, tra l'altro, non emergerebbe dagli atti che sia a beneficio di uno specifico sussidio. Ciò posto, si deve nondimeno rilevare, sulla base anche di quanto stabilito dal Tribunale amministrativo federale nella decisione del 13.3.2018 (inc. A-6685-6694/2017) che visti sia gli importanti sequestri/pignoramenti di fondi e beni mobiliari, documentati dagli estratti dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, unitamente al fatto che, anche secondo l'estratto dei contributi personali AVS, il qui contribuente corrisponde un contributo trimestrale di appena fr. 124.- [che teoricamente corrispondente alla quota per persone senza attività lucrativa (e con una sostanza determinante stabilita in fr. 0.-)] appare verosimile ipotizzare che il ricorrente non disponga dei mezzi finanziari per poter far fronte alle spese di patrocinio della presente procedura, rispettivamente per pagare la tassa di giustizia e le spese processuali.

### **E. 5.5.1**

L'avv. RA 1 ha presentato la nota d'onorario in data 3.11.2020, cifrando le prestazioni relative alla procedura di cui agli inc. 80.2019.13-18 ed 80.2020.124 in complessivi fr.

14'369.25, sulla base di una tariffa oraria di fr. 180.-. Nella fattura, si richiede, oltre alle prestazioni relative agli incarti sopraccitati pure fr. 3'600.- relativi al ricorso presentato al Tribunale federale per l'assistenza giudiziaria. Tuttavia tale somma non può essere riconosciuta visto quanto stabilito alla sentenza del 21.7.2020 al consid. 4. In particolare lo Stato del Canton Ticino è stato dispensato dal pagamento di spese giudiziarie, ma è stato obbligato a pagare, in applicazione dell'art. 68 cpv. 2 LTF un'indennità per ripetibili della sede federale, stabilita in fr. 2'500.-. Motivo per il quale l'importo di fr. 3'600.- richiesto ancora una volta in questa sede non può essere riconosciuto, posto come già compreso nelle ripetibili stabilite dal TF e stimate in fr. 2'500.- (cfr. Regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale, RS 173.110.210.3).

#### **E. 5.5.2**

La nota d'onorario dell'avv. RA 1 presentata per l'insieme degli incarti (inc. CDT 80.2019.13-18 ed 80.2020.124) viene pertanto riconosciuta, fatta eccezione per l'importo di fr. 3'600.- relativi alle spese di patrocinio della sede federale. L'IVA dovrà pertanto essere ricalcolata sulla base del nuovo importo. Il ricorrente sarà tenuto a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo assunti o versati, quando il cambiamento della sua situazione economica dovesse permetterlo (art.

#### **E. 6**

Motivo per il quale, le decisioni su reclamo relative ai periodi fiscali 2003 e 2004 devono essere annullate essendo subentrata la perenzione. La decisione su reclamo relativa la periodo fiscale 2005 è invece confermata ed il ricorso dev'essere respinto. Al ricorrente viene riconosciuta l'assistenza giudiziaria ed è esonerato dal pagamento della sua quota parte di tassa di giustizia e di spese processuali sino ad un cambiamento della sua situazione economica. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.